

4907

30/05/2011

Identificativo Atto n. 179

DIREZIONE GENERALE SISTEMI VERDI E PAESAGGIO

ESPRESSIONE DEL PARERE SUL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DELLA PROVINCIA DI  
BERGAMO, AI SENSI DELL'ART. 47 DELLA L.R. 31/2008

## **IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA FORESTE**

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura foreste pesca e sviluppo rurale" e s.m.i. e, in particolare, l'art. 47, comma 4, ai sensi del quale i Piani di indirizzo forestale sono approvati dalla competente Provincia, previo parere della Regione, come disciplinato al punto 2.4.4) della Parte 3 "Procedure Amministrative" della d.G.R. 24/07/2008, n. 7728 "Criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei Piani di indirizzo forestale";

VISTA la proposta di Piano di Indirizzo Forestale (di seguito "PIF") redatta dalla Provincia di Bergamo, pervenuta in data 17.02.2011, prot. F1.2011.0003281, alla Struttura Foreste della D.G. Sistemi Verdi e Paesaggio, per il prescritto parere regionale;

DATO ATTO che la suddetta Struttura, previa verifica con i tecnici provinciali della documentazione inerente la proposta di PIF in argomento, hanno svolto l'istruttoria del piano stesso, valido per il periodo 2011-2026, riscontrandone sostanzialmente la conformità alle disposizioni della normativa di settore, in particolare della l.r. n. 31/2008 e della d.G.R. n. 7728/2008;

PRESO ATTO che sul territorio di competenza del PIF della Comunità Montana Provincia di Bergamo è presente l'area protetta "Fontanile Brancaleone", istituita come riserva naturale regionale e Sito di Interesse Comunitario facente parte della Rete Natura 2000, il cui ente gestore è stato coinvolto, come dichiarato dai tecnici redattori e dalla Provincia, nella redazione del PIF;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 675/2005 "Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi (d.lgs. 227/2001, art. 4, l.r. 31/2008, art. 43)" e s.m.i. e in particolare il paragrafo 2.1 e) dell'allegato 1, che dispone che nelle more dell'approvazione del piano di indirizzo forestale da parte della competente Provincia, l'Ente forestale può dotarsi di criteri provvisori per regolamentare il rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco, ad integrazione o dettaglio di quelli elencati nel paragrafo 2.1, nonché per fissare criteri specifici per la realizzazione degli interventi compensativi;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 9/1738 del 18/05/2011 "Determinazioni in merito al Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Bergamo e del Piano di Indirizzo Forestale della

Comunità Montana Lario Orientale – Valle San Martino, limitatamente al territorio dell'ex Comunità Montana Valle San Martino" con la quale si concedono deroghe al regolamento regionale 5/2007 e s.m.i. relativamente alle prescrizioni per attività selvicolturali da attuarsi in tutto il territorio boscato soggetto a pianificazione compreso il territorio della riserva-SIC "Fontanile Brancaleone";

VISTA la valutazione di incidenza del piano di indirizzo forestale della Provincia di Bergamo, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i., approvata con decreto n. 6794 del 02.07.2009;

RILEVATO che gli elaborati cartografici non individuano formazioni forestali irrilevanti e che pertanto anche le formazioni boscate eventualmente presenti su aree dismesse sono considerate bosco, fatte salve le possibilità di correzione di errori materiali secondo quanto disposto dalla d.G.R. 7728/2008;

VISTI la l.r. 20/2008 e i Provvedimenti Organizzativi della IX Legislatura;

## **D E C R E T A**

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 47, comma 4, della l.r. 31/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, parere favorevole al Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Bergamo, compreso il territorio della riserva-SIC "Fontanile Brancaleone", per il periodo 2011-2026, a condizione che siano recepite tutte le seguenti modifiche e integrazioni al Piano stesso, definite in esito all'istruttoria richiamata in premessa:

a) nel "Regolamento di attuazione", capitolo 1:

1) all'art. 1 "Durata e ambito di applicazione" il paragrafo 2 che recita: «Il Piano disciplina le attività selvicolturali all'interno di tutti i boschi ricompresi nel territorio indagato, così come definiti dalla legislazione regionale vigente e le attività connesse agli interventi compensativi dovuti in caso di trasformazione» è sostituito dal seguente: «Il Piano si applica al territorio di competenza dell'ente forestale della Provincia di Bergamo e della riserva naturale Fontanile Brancaleone, nelle seguenti fattispecie:

- a) alle superfici classificate bosco ai sensi dell'art. 43 della l.r. 31/2008 di cui disciplinano la trasformazione e le attività selvicolturali;
- b) alle superfici non boscate soggette al "vincolo idrogeologico" e al "vincolo per altri

scopi" di cui al r.d. 3267/1923;

c) al restante territorio oggetto del PIF, limitatamente per quanto concerne le previsioni di intervento, i finanziamenti pubblici e le prescrizioni riguardanti gli imboschimenti e la realizzazione di sistemi verdi.

- 2) all'art. 1 "Durata e ambito di applicazione" il paragrafo 3, che recita «La Provincia, i Comuni e gli Enti con competenze forestali e urbanistiche, nell'esercizio delle loro funzioni, possono verificare, in ogni momento con gli opportuni livelli di dettaglio, la presenza o meno del bosco, facendo riferimento per la sua identificazione alle disposizioni di legge vigenti al momento e alle relative disposizioni gestionali e attuative di competenza» è stralciato, in quanto in contrasto con l'art. 42 della l.r. 31/2008 e con la d.g.r. 7728/2008;
- 3) all'art. 12, ultimo capoverso, le parole "qualora più restrittive rispetto alle disposizioni definite dal piano di gestione del PLIS" sono stralciate, in quanto in contrasto con l'art. 50 della l.r. 31/2008 e con il r.r. 5/2007;
- 4) all'art. 15, il quarto capoverso che recita: «Tali strumenti potranno essere redatti d'intesa con i possessori e/o gestori dei boschi, al fine di assicurarne una gestione coerente con le finalità del presente PIF» è sostituito dal seguente: «Tali strumenti sono redatti dai possessori o gestori dei boschi d'intesa con la provincia di Bergamo, al fine di assicurarne una gestione coerente con le finalità del presente PIF»;
- 5) all'art. 16, il terzo capoverso che recita: «La gestione del SIC, anche in ordine al governo dei popolamenti forestali che lo caratterizzano, resta di piena competenza dell'Ente Gestore a cui le norme demandano la definizione di uno specifico Piano di Gestione, fatto salvo il mantenimento del soprassuolo forestale, compreso fra i boschi non trasformabili di cui al successivo art. 24 e la possibilità di realizzare gli interventi di cui all'art. 22» è sostituito dal seguente: «La gestione del SIC, anche in ordine al governo dei popolamenti forestali che lo caratterizzano, resta di piena competenza dell'Ente Gestore nel rispetto delle Norme Forestali Regionali e del presente Piano di Indirizzo Forestale. I boschi dei SIC rientrano fra i boschi soggetto alle sole trasformazioni speciali di cui al successivo art. 22»;
- 6) l'art. 20 è sostituito dal seguente: «Costituiscono trasformazioni ordinarie di natura urbanistica: le previsioni dei PRG e dei PGT consolidate e coerenti con le scelte del PTCP, le previsioni del Piano Cave in ordine all'individuazione degli Ambiti Territoriali Estrattivi e le previsioni di opere pubbliche di livello Provinciale, Regionale e Nazionale, ancorché non cartografate. Le trasformazioni di natura urbanistica si riferiscono agli "Ambiti di trasformazione" e a interventi previsti dagli strumenti urbanistici che sottendono cambi di

destinazione urbanistica dell'area»;

- 7) all'art. 21, il primo capoverso che recita: «Le trasformazioni a finalità agricola sono consentite per svolgere e sviluppare attività e colture agricole, prevalentemente in ambiti collinari e montani, su aree in passato stabilmente utilizzate a fini agricoli e colonizzate dal bosco a seguito del loro abbandono» è sostituito dal seguente: «Le trasformazioni a finalità agricola sono consentite alle sole aziende agricole per svolgere e sviluppare attività e colture agricole, esclusivamente in comuni classificati collina o montagna da ISTAT, su aree in passato stabilmente utilizzate a fini agricoli e colonizzate dal bosco a seguito del loro abbandono»;
- 8) all'art. 24, l'ultimo capoverso che recita: «I boschi qualificati come non trasformabili dal presente articolo sono comunque trasformabili per la realizzazione di opere pubbliche o per le opere indicate ai punti a), b), c) dell'art. 26, nonché per la realizzazione di trasformazioni speciali di cui all'art. 23» è sostituito dal seguente: «I boschi classificati come non trasformabili dal presente articolo sono comunque trasformabili per la realizzazione di opere pubbliche, qualora si dimostri l'impossibilità di realizzarle altrove, o per le opere indicate ai punti a), b), c) dell'art. 26, nonché per la realizzazione di trasformazioni speciali di cui all'art. 23»;
- 9) all'art. 26, l'ultimo capoverso che recita: «Gli stessi interventi sono sottoposti a obbligo di compensazione di minima entità, corrispondente al 50% del costo totale di cui al successivo articolo, qualora interessino ambiti boscati con basso indice di boscosità» è sostituito dal seguente: «Gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) sono sottoposti a obbligo di compensazione di minima entità, corrispondente al 50% del costo totale di cui al successivo articolo, qualora interessino ambiti boscati con elevato indice di boscosità. Gli interventi di cui alla lettera d) sono sottoposti a obbligo di compensazione a costo pieno qualora interessino ambiti boscati con basso indice di boscosità. Le trasformazioni di cui alle lettere c) e d) sono subordinate all'assunzione dell'impegno a non destinare a diversa finalità l'area trasformata per un periodo di trenta anni e devono essere oggetto di registrazione e trascrizione sui registri dei beni immobiliari.»;
- 10) all'art. 31, l'ultimo capoverso che recita: «Per le trasformazioni ordinarie a finalità agricola di cui al precedente articolo 21, effettuate nelle aree ad elevato coefficiente di boscosità, individuate nella Tavola 13 "Carta delle trasformazioni e degli interventi compensativi", la superficie oltre la quale vale l'obbligo della compensazione è stabilita in 20.000 mq qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 4 del punto 4.1 dell'allegato 1 alla d.g.r. 675/2005 e

s.m.i....» è stralciato, in quanto inutile (in tale fattispecie, le trasformazioni sono completamente esonerate dalla compensazione) e in contrasto con quanto disposto dalla d.g.r. 675/2005, che prevede l'elevazione della soglia solo in assenza di PIF;

11) all'art. 33, l'ultimo capoverso che recita: «A seconda delle specifiche condizioni ecologiche locali, gli Uffici della Provincia potranno inibire l'utilizzo di alcune specie indicate nel citato allegato C» è stralciato, in quanto in contrasto col r.r. 5/2007 che affida al PIF, e non agli uffici, la possibilità di integrare o modificare l'allegato C;

12) l'art. 35 bis "Importanza e urgenza degli interventi possibili a sostegno del settore forestale" è sostituito dal seguente:

«Sono finanziabili con fondi pubblici o attraverso misure compensative esclusivamente gli interventi:

- le attività selvicolturali e gli interventi infrastrutturali indicati nella tavola 12 "carta degli interventi possibili a sostegno del settore forestale" e rispettose delle indicazioni contenute nei modelli selvicolturali previsti dal presente Piano di Indirizzo Forestale;
- le attività illustrate nei modelli selvicolturali del presente Piano di Indirizzo Forestale;
- i nuovi boschi e i sistemi verdi;
- gli interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico indicati nel presente piano di indirizzo forestale;
- gli interventi di prevenzione del rischio di incendio indicati nel presente piano di indirizzo forestale;
- gli interventi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria e di sistemazione del dissesto idrogeologico, anche se non previsti dal presente piano di indirizzo forestale.

Attraverso gli interventi compensativi possono essere realizzati esclusivamente interventi da realizzare esclusivamente nell'interesse delle collettività non possono quindi essere finanziati tagli di utilizzazione, recupero produttivo di castagneti da frutto o altre attività a prevalente finalità economica.

Per le classi di importanza e di urgenza, da utilizzarsi per l'attribuzione di punteggi di priorità in occasione di bandi di finanziamento pubblico, si deve far riferimento al capitolo 14.7 "Importanza degli interventi possibili a sostegno del settore" della relazione del piano. Nella aree boscate, nei nuovi sistemi verdi e nei pascoli montani, l'ente forestale finanzia la realizzazione (o l'acquisto, ma solo se il beneficiario non fosse in grado di realizzarli direttamente) di cartellonistica, segnaletica, arredo in bosco, strutture per la fauna, legname per le sistemazioni idrauliche e per la viabilità solo se realizzati con legname non

trattato chimicamente in autoclave e privo di altri impregnanti chimici di sintesi, preferibilmente in legno di robinia, castagno, querce, larice o altri legni di lunga durata per l'uso all'aperto»;

- 13) agli articoli 42 bis, 42 ter, 42 quater, 42 quinquies e 42 sexies, il primo capoverso che recita: «Le presenti raccomandazioni non hanno effetto prescrittivo e non determinano conseguenze sanzionatorie» è sostituito dal seguente:

«Le presenti raccomandazioni non hanno effetto prescrittivo e non determinano conseguenze sanzionatorie, salvo che per gli esecutori dei seguenti interventi, che sono quindi tenuti all'applicazione degli modelli selvicolturali previsti dal Piano di Indirizzo Forestale:

- a) interventi autorizzati in deroga, ai sensi dell'art. 7 del r.r. 5/2007, ove tecnicamente possibile;
  - b) interventi per i quali è richiesto il progetto di taglio ai sensi dell'art. 14 del r.r. 5/2007;
  - c) interventi di cui all'art. 20, comma 4 bis del r.r. 5/2007;
  - d) utilizzazioni in boschi di proprietà pubblica con obbligo di contrassegnatura ai sensi dell'art. 75, comma 2 ter del r.r. 5/2007;
  - e) interventi che beneficiano di contributi pubblici;
  - f) interventi compensativi a seguito di autorizzazione alla trasformazione del bosco»;
- b) in base alle prescrizioni riportate al punto a), dovranno essere apportate le necessarie modifiche ed integrazioni alla relazione ed alle cartografie di piano;
- c) dovranno essere apportate al piano le necessarie modifiche ed integrazioni in conformità a quanto stabilito dalla d.G.R. n. 9/1738 del 18/05/2011 "Determinazioni in merito al Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Bergamo e del Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana Lario Orientale – Valle San Martino, limitatamente al territorio dell'ex Comunità Montana Valle San Martino"; in particolare, gli indirizzi colturali dovranno essere stralciati dal capitolo 2 del regolamento di attuazione ed inseriti, a parte, in un capitolo 3, indicando chiaramente quando sono prescrittivi e quando sono mere raccomandazioni;
- d) dovrà essere riprodotta una tavola dei boschi "di eccellenza", costituita dalle formazioni boschive, di tutto il territorio assoggettato a piano, da gestire obbligatoriamente ad alto fusto, identificabili mediante "shape file", da utilizzare nella procedura informatizzata per le

denunce di taglio per evitare che siano dichiarate come formazioni a ceduo;

- e) dovrà essere consegnata a Regione Lombardia, Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio, dopo l'approvazione definitiva del PIF da parte della Provincia di Bergamo, una copia completa del piano, comprese le relative tavole in formato pdf e "shape file";

2. di stabilire che i limiti, le prescrizioni e i rapporti di compensazione per il rilascio o il diniego delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco e per gli interventi compensativi contenute nelle "Disposizioni speciali e componente territoriale" e nelle tavole relative, qualora più restrittive rispetto alla normativa regionale, fungono da "Criteri provvisori locali" ai sensi del paragrafo 2.1, lettera e), della d.G.R. 675/2005 e s.m.i. e, pertanto, costituiscono norme provvisorie di salvaguardia, vincolanti per tutte le istanze di trasformazione del bosco presentate all'ente forestale dal giorno successivo all'approvazione del presente decreto, fino alla data di entrata in vigore del Piano di Indirizzo Forestale in questione, a seguito dell'approvazione da parte della Provincia di Bergamo;

3. di stabilire che qualora al PIF in questione siano apportate modifiche sostanziali prima della definitiva approvazione, debba essere acquisito nuovo parere regionale;

4. di trasmettere il presente decreto alla Provincia di Bergamo (Settore Agricoltura e Foreste e Settore Territorio ed Urbanistica), alla Riserva regionale – SIC Fontanile Brancaleone, all'Ersaf e all'Unità Organizzativa "Parchi e rete natura 2020" di Regione Lombardia.

Il Dirigente della Struttura  
Roberto Carovigno